



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

Direzione I. Questioni giuridiche, istituzionali e procedurali
Direttore

Bruxelles,
agri.ddg3.i.2(2017)2307088

LETTERA ALLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA

Oggetto: Chiarimento sull'ambito di applicazione dello status di animale protetto

Signor Ambasciatore,

con lettera del 4 aprile 2017 le autorità italiane hanno chiesto alla Commissione un chiarimento in merito al parere da essa espresso in data 20 maggio 2016 relativo all'interpretazione dello status di animale protetto.

In tale parere la Commissione osservava che possono essere considerati animali protetti in base al punto 35.28 degli orientamenti¹ e dare quindi luogo a compensazione dei corrispondenti danni non solo le specie protette ai sensi delle direttive Uccelli ed Habitat, ma anche ogni specie di animali selvatici presenti in un parco nazionale.

Con lettera del 4 aprile 2017 le autorità italiane chiedono ora se tale interpretazione possa considerarsi applicabile non solo ai parchi nazionali, ma anche agli altri tipi di aree protette di cui alla legge n. 394/1996, dal momento che detta legge prevede che la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali sono vietati sul territorio di queste aree.

Con riguardo a tale richiesta, la Commissione ribadisce che in base al punto 35.28 degli orientamenti se una specie animale è protetta dalla legislazione nazionale o regionale, tale specie rientra nella definizione di animale protetto prevista dagli orientamenti, indipendentemente dalla sua inclusione nell'ambito di applicazione delle direttive Uccelli ed Habitat. La legislazione nazionale o regionale deve pertanto chiaramente prevedere disposizioni in tal senso. A tale proposito, sembra ai servizi della Commissione che la legge n. 394/1996 preveda norme di protezione unicamente con riguardo ai parchi nazionali. Tuttavia, ciò non esclude che tale protezione possa essere garantita da altra legislazione nazionale o regionale.

¹ Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1).

Occorre da ultimo sottolineare che, poiché soltanto i danni causati da animali protetti verificatisi sul territorio dell'area protetta possono essere compensati, è necessario che detta area sia chiaramente identificabile.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'N. Sauze-Vandevyver', with a long horizontal flourish extending to the right.

Nathalie SAUZE-VANDEVYVER
Direttrice